RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 81

Concessione ai genitori ed ai collaterali degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per i fatti di guerra

In mancanza di altri aventi diritto gli assegni di cui all'articolo 80 spettano ai genitori, collaterali ed assimilati nell'ordine stabilito dall'articolo 64 e con le norme degli articoli 68, 69, 76 e 78. Alla concessione degli assegni, di cui al presente articolo, provvedono su domanda le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VII — Della devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-81-concessione-ai-genitori-ed-ai-collaterali-degli-assegni-annessi-alle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it